

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 707

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIABURRO, ALMICI, AMICH, BUONGUERRIERI, CARETTA, CERRETO, CIOCCHETTI, FRIJIA, LAMPIS, LONGI, MALAGUTI, MARCHETTO ALIPRANDI, PADOVANI, TREMAGLIA, VINCI

Disposizioni per la promozione della filiera lignicola e per la valorizzazione del patrimonio forestale

Presentata il 13 dicembre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — In Italia, a fronte di un patrimonio forestale tra i più ampi di Europa, la principale destinazione d'uso delle relative risorse è costituita dall'attività di prelievo della legna da ardere, che comunque rappresenta meno di un terzo della gestione totale del legno. In Italia è assente da anni una politica forestale e boschiva che coinvolga il territorio in modo organico, e che permetta lo sviluppo di una filiera lignicola che coinvolga il prodotto legno dalla raccolta alla lavorazione. I principali concorrenti europei, invece, hanno viepiù potenziato la propria capacità produttiva, al punto che nelle aree di confine nazionale il legno raccolto in Italia viene inviato oltre frontiera per la lavorazione per poi essere riacquistato dopo essere stato rielaborato. Questo avviene con l'Austria.

La Francia ha sfruttato il *Next Generation EU* per elaborare una strategia di rilancio delle politiche forestali, con l'ottica di sviluppare la propria filiera lignicola, anche in ambito di produzione energetica da biomasse, tema quanto più di attualità nell'anno 2022, alla luce dell'imperante crisi inflativa ed energetica globale. Il valore del legno per il rilancio della sostenibilità, dall'edilizia alla produzione di energia, al riscaldamento, alla tutela del territorio, è stato sottolineato a più riprese dalla Commissione europea e dalle più autorevoli ricerche scientifiche. Un Paese che non tutela la propria risorsa forestale e boschiva è destinato a essere soppiantato dalla concorrenza e a perdere in prospettiva diversi vantaggi competitivi. In tal senso la presente proposta di legge intende dare

un'ossatura e una struttura alla politica di gestione del legno, creando iniziative *ad hoc* che permettano la predisposizione di interventi strategici finalizzati al rilancio della filiera lignicola e a una sua più completa strutturazione.

L'articolo 1 individua le finalità della legge, anche alla luce del novellato articolo 9 della Costituzione.

L'articolo 2 istituisce il Tavolo di lavoro per la filiera del legno, deputato a elaborare misure strategiche a sostegno del settore, a supporto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle regioni, delle province autonome e, soprattutto, delle realtà del mondo lignicolo.

L'articolo 3 istituisce il Piano nazionale per la filiera lignicola, elaborato dal Tavolo di lavoro, e deputato a porre in essere tutte le necessarie iniziative per sostenere la filiera.

L'articolo 4 prevede meccanismi di controllo e sanzioni in caso di erronea gestione dei fondi stanziati nell'ambito delle iniziative previste dalla legge.

L'articolo 5 pone tutti i necessari elementi per lo sviluppo di attività di ricerca, informazione e formazione professionale, di incremento della competitività della filiera e di contrasto delle emergenze fitosanitarie.

L'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. In attuazione delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di tutela del patrimonio paesaggistico e della biodiversità del territorio, dell'articolo 9 della Costituzione nonché della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2020)380 final, la presente legge istituisce misure di sostegno e promozione della filiera lignicola e del patrimonio forestale.

Art. 2.

(Tavolo di lavoro per la filiera del legno)

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Tavolo di lavoro per la filiera del legno, di seguito denominato « Tavolo », con compiti consultivi, di monitoraggio e di elaborazione del Piano nazionale per la filiera lignicola, di cui all'articolo 3.

2. Il Tavolo è composto da:

a) quattro rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

c) un rappresentante per la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni dei produttori, degli importatori e dei trasformatori, delle associazioni na-

zionali, dei collegi e degli ordini professionali;

e) un rappresentante dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

f) un rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

3. I componenti del Tavolo durano in carica tre anni.

4. Il Tavolo può avvalersi del supporto tecnico delle università e degli enti di ricerca competenti, nonché dell'Istituto nazionale di statistica e del Centro nazionale delle ricerche.

5. Nell'ambito del Tavolo è costituito l'Osservatorio nazionale della filiera lignicola, con il compito di raccogliere, analizzare e rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici e statistici del settore, al fine di fornire le necessarie indicazioni economiche per coadiuvare l'operato del Tavolo medesimo.

6. I componenti dell'Osservatorio di cui al comma 5 sono scelti tra i componenti del Tavolo, con il decreto di cui al comma 1, garantendo in ogni caso la presenza di rappresentanti di AGEA e CREA.

7. Ai componenti del Tavolo e dell'Osservatorio di cui al comma 5 non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati. L'istituzione e il funzionamento del Tavolo e dell'Osservatorio non devono, in ogni caso, determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Il Tavolo, per lo svolgimento delle funzioni di supporto e di segreteria, si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a legislazione vigente.

Art. 3.

(Piano nazionale per la filiera lignicola)

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il Piano nazionale per la filiera lignicola, di seguito denominato « Piano », finalizzato alla valorizzazione del patrimonio lignicolo, arboricolo e forestale, della lavorazione artigianale e industriale del legno, della produzione industriale dei prodotti derivanti dalla lavorazione del legno e affini, della lavorazione del settore dell'edilizia e della bioedilizia e del recupero dei legnami di scarto della lavorazione ai fini della produzione di biomassa o comunque energetici.

2. Il Piano costituisce lo strumento programmatico e di coordinamento strategico del settore, destinato a fornire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse che possono essere inseriti nei piani di sviluppo rurale regionali. Il Piano individua prioritariamente gli interventi volti a promuovere le finalità di cui all'articolo 1.

3. Nell'ambito del Piano il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attiva iniziative di promozione economica della filiera lignicola ai sensi del presente articolo.

4. Il Piano è altresì volto a:

a) fornire all'Osservatorio di cui all'articolo 2, comma 5, i dati relativi al numero di aziende lignicole e di segherie e sulle superfici interessate, al fine di valutare i volumi della produzione lignicola con cadenza triennale in modo da programmare politiche economiche adeguate al sostegno del settore;

b) definire i criteri e le procedure per la concessione di contributi alle imprese del settore nonché la tipologia di interventi ammissibili;

c) sviluppare interventi di contrasto del rischio idrogeologico;

d) sostenere e promuovere attività di ottimizzazione per i sistemi di irrigazione;

e) sviluppare incentivi per l'industria del legno e per la creazione di filiere produttive che coinvolgano segherie e la produzione di energia da biomasse, anche con finalità di riscaldamento;

f) promuovere attività di smacchio del sottobosco;

g) promuovere attività di cippatura ed essiccazione naturale del legno;

h) elaborare strategie di promozione della logistica per lo sviluppo di filiere del legno e del relativo indotto, a integrazione delle esistenti strategie di gestione delle risorse forestali e boschive.

5. Il Piano ha durata triennale. In sede di prima applicazione, esso è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Il Piano è predisposto avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a legislazione vigente.

7. Per la concessione dei contributi di cui al comma 4, lettera b), è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con la dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Art. 4.

(Meccanismi di controllo e di sanzione)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a effettuare i controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi oggetto dei contributi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), e vincolano l'erogazione dei contributi medesimi allo stato di realizzazione dei progetti stessi.

2. Per lo svolgimento dei controlli di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari e dei nuclei antisofisticazione e sanità dell'Arma dei carabinieri.

3. Nel caso in cui dai controlli di cui ai commi 1 e 2 emerga che gli interventi realizzati dai beneficiari dei contributi sono stati predisposti in modo inidoneo o parziale, ne è inoltrata immediata notifica ai

beneficiari dei contributi medesimi. Dal momento della ricezione della notifica, i contravventori dispongono di trenta giorni di tempo per comunicare gli interventi adottati per assicurare il rispetto dei parametri del progetto per cui sono erogati i contributi. Qualora le criticità e le difformità permangano, i beneficiari sono esclusi dall'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *b*), per cinque anni e sono tenuti alla restituzione, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo, delle somme ricevute a titolo di contributo.

4. Nel caso in cui le criticità e le difformità di cui al comma 3 consistano nella mancata realizzazione di uno o più degli interventi previsti dal progetto per cui sono stati concessi i contributi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *b*), l'esclusione di cui al comma 3, terzo periodo, del presente articolo è permanente e, oltre alla restituzione delle somme ricevute a titolo di contributo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo.

5. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni e dal recupero delle somme erogate di cui ai commi 3 e 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro riassegnazione al fondo di cui all'articolo 3, comma 7.

Art. 5.

(Attività di ricerca, informazione e formazione professionale, di incremento della competitività della filiera e di contrasto delle emergenze fitosanitarie)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, anche avvalendosi del Tavolo, promuove attività di ricerca, di sperimentazione applicata, di informazione e di valorizzazione a favore della filiera lignicola, mediante:

a) campagne di promozione commerciale per la diffusione della conoscenza del valore del legno a livello regionale e nazionale;

b) attività di studio della filiera lignicola;

c) attività di studio e di ricerca in merito alle patologie che colpiscono arbusti e foreste, nonché alle modalità di contrasto delle malattie delle piante e di cura delle colture;

d) promozione di sinergie interistituzionali con università ed enti di ricerca, nonché con ulteriori soggetti pubblici e privati operanti nel settore della formazione in ambito agricolo e forestale.

2. In particolare, nell'ambito degli strumenti di programmazione adottati in base alla normativa dell'Unione europea, statale e regionale sullo sviluppo rurale, può essere prevista la realizzazione di interventi di valorizzazione della filiera lignicola che favoriscano:

a) la promozione della formazione, della qualificazione e della riqualificazione professionale degli operatori e di altri soggetti della filiera lignicola;

b) l'ammodernamento, l'espansione e lo sviluppo degli impianti di lavorazione.

3. Le autorità competenti possono avvalersi del Tavolo per l'elaborazione delle iniziative di cui al presente articolo.

4. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito il parere del Tavolo, in base alle indicazioni del Piano, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, individua criteri di premialità nell'ambito dei piani di sviluppo rurale nonché specifiche misure e interventi adeguati e dedicati alle aziende lignicole aggregate nell'ambito dei medesimi piani, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 7, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione delle restanti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0015860